

# Procedure semplificate d'omologazione di medicamenti fitoterapeutici ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> e a<sup>bis-quater</sup> LATer

Anne-Isabelle Reich, Regulatory Manager Tobias Schlechtinger, Regulatory Manager

### Procedura di omologazione per medicamenti fitoterapeutici (medicamenti per uso umano)

Omologazione ordinaria/nuovo principio attivo
Art. 11 LATer

Medicamenti e procedure omologati all'estero Art. 13 LATer

### Procedure semplificate d'omologazione

Art. 14 LATer

#### Proc. semplificate

art. 14, cpv. 1, lett. a bisquater LATer

#### Medicamenti

fitoterapeutici

art. 14, cpv. 1, lett. c<sup>bis</sup> LATer e artt. 8-11 OMCF

### Omologazione su notifica

Art. 15 LATer

### Procedura di notifica per tisane

art. 15 cpv. 1 lett. b LATer art. 12 OMCF

Medicamenti fitoterapeutici con principio attivo noto

Medicamenti fitoterapeutici di impiego medico ben noto (well established use)

Medicamenti fitoterapeutici di uso tradizionale



Medicamenti in co-marketing

Art. 34 segg. OOSM



#### Medicamenti fitoterapeutici con principio attivo noto

- I medicamenti fitoterapeutici comparabili ad altri medicamenti già omologati in **Svizzera**, possono essere omologati con procedura semplificata ai sensi dell'**art. 14 cpv. 1 lett. c**<sup>bis</sup> **LATer** e dell'art. 8-11 OMCF.
- Requisito: dimostrazione della comparabilità con il medicamento svizzero di confronto

Nota: i medicamenti già omologati all'estero ma che non sono ancora omologati in Svizzera non sono considerati **«principi attivi noti»** in Svizzera.

NON devono essere omologati in Svizzera da 10 anni come per i medicamenti fitoterapeutici di «well established use» (N.B.: protezione della documentazione).

I medicamenti fitoterapeutici con principio attivo noto non sono generici!

Nota: la guida complementare «Omologazione di medicamenti per uso umano con principio attivo noto HMV4» nonché l'art. 12 LATer o 14 cpv. 1 lett. a LATer in combinato disposto con l'art. 12 segg. OOSM NON si applicano ai medicamenti fitoterapeutici data la particolarità dei medicamenti fitoterapeutici come insiemi complessi di più sostanze.

I requisiti specifici per i medicamenti fitoterapeutici sono descritti nella «Guida complementare Omologazione di medicamenti fitoterapici HMV4» al capitolo 7.1.1.



#### Medicamenti fitoterapeutici con principio attivo noto

Requisiti → Guida complementare Omologazione di medicamenti fitoterapici HMV4, capitolo 7.1.1 segg.:

- documentazione completa della qualità
- documentazione completa relativa agli esami tossicologici e farmacologici
  - incl. aspetti di mutagenicità, cancerogenicità o tossicità riproduttiva (cap. 7.3.2) → TEST DI AMES
- documentazione clinica completa, per lo più sotto forma di dati bibliografici/monografie integrative
  - dimostrazione dell'<u>equivalenza</u> terapeutica e farmaceutica con il medicamento di confronto CH
  - per gli aspetti noti si può fare riferimento al preparato di confronto omologato
  - per gli aspetti nuovi non ancora omologati in Svizzera: dimostrazione secondo una «procedura di omologazione ordinaria ai sensi dell'art. 11 LATer» (per lo più studi clinici e preclinici propri; raramente dimostrazione bibliografica)
  - la ricerca della letteratura scientifica non può essere più vecchia di 12 mesi
- è obbligatorio un Clinical Safety Summary (modulo 2.7.4) (dati PSUR, Exposure to patient population) Il Clinical Safety Summary deve presentare i dati di sicurezza degli studi clinici e/o includere i dati di tollerabilità dell'esperienza postmarketing (PSUR).

# Medicamenti fitoterapeutici di impiego medico ben noto (well established use)

- L'art. 14 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> LATer in combinato disposto con l'art. 8-11 OMCF descrive la possibilità di un'omologazione semplificata in base alla documentazione bibliografica per i medicamenti fitoterapeutici di impiego medico ben noto (well established use).
- **Requisito:** il principio attivo vegetale deve essere «omologato» da almeno 10 anni nell'UE/AELS in un medicamento con l'indicazione e l'applicazione oggetto della domanda.

Nota: poiché la definizione dei 10 anni si riferisce al principio attivo vegetale, sono possibili ulteriori sviluppi, p.es. della forma farmaceutica o della posologia ecc., se sono disponibili dati bibliografici.

Deve essere disponibile una documentazione bibliografica sufficiente:
 la dimostrazione dell'efficacia del medicamento per l'indicazione notificata deve essere comprovata,
 nel caso di medicamenti fitoterapeutici di «well established use», da almeno uno studio clinico (di letteratura scientifica) controllato di buona qualità.

Nota: la formulazione delle indicazioni, la posologia, le interazioni, ecc. dipendono dalla documentazione bibliografica presentata o dalle monografie riconosciute sul principio attivo vegetale.

# Medicamenti fitoterapeutici di impiego medico ben noto (well established use)

Requisiti -> Guida complementare Omologazione di medicamenti fitoterapici HMV4, capitolo 7.1.2 segg.

- Documentazione completa della qualità
- Documentazione completa relativa agli esami tossicologici e farmacologici
  - incl. aspetti di mutagenicità, cancerogenicità o tossicità riproduttiva (cap. 7.3.2) → TEST DI AMES
- Documentazione clinica completa, per lo più sotto forma di documentazione bibliografica -
  - Dimostrazione che il principio attivo vegetale nell'indicazione e nell'applicazione oggetto della domanda è impiegato per uso medico da almeno 10 anni in un medicamento nell'UE/AELS.
  - La prova dell'efficacia e/o della sicurezza può inoltre riferirsi a monografie riconosciute (HMPC, ESCOP, OMS, ecc.).
  - La ricerca della letteratura scientifica non può essere più vecchia di 12 mesi.
  - È obbligatorio un Clinical Safety Summary (modulo 2.7.4) (dati PSUR, Exposure to patient population).

Il Clinical Safety Summary deve presentare i dati di sicurezza degli studi clinici e/o includere i dati di tollerabilità dell'esperienza post-marketing (PSUR).



#### Medicamenti fitoterapeutici di uso tradizionale

- L'art. 14 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> LATer in combinato disposto con gli artt. 8-11 OMCF descrive la possibilità di una documentazione bibliografica semplificata per dimostrare la plausibilità dell'efficacia e della sicurezza di medicamenti fitoterapeutici di uso tradizionale.
- **Requisito:** il medicamento fitoterapeutico notificato o un medicamento ad esso comparabile (preparato di confronto) deve essere utilizzato in ambito medico da almeno 30 anni, almeno 15 dei quali in un Paese dell'UE/AELS (salvaguardia del «patrimonio di medicamenti»).

Nota: nell'uso tradizionale si fa riferimento al medicamento di confronto vegetale concreto e non, come nel caso del WEU, al principio attivo vegetale. Non devono essere stati effettuati perfezionamenti o modifiche di natura importante al medicamento di confronto negli ultimi 30 anni (p.es. composizione del principio attivo, categoria di dispensazione, modifiche, all'indicazione, modifica sostanziale della forma farmaceutica).

- Non sono documentate segnalazioni di circostanze preoccupanti/rischi rilevanti negli ultimi 30 anni di utilizzo in ambito medico (cfr. Guida complementare Omologazione di medicamenti fitoterapici HMV4).
- La procedura è possibile <u>solo</u> per i **medicamenti non soggetti all'obbligo di prescrizione.**Pertanto, tale procedura non è in linea di principio applicabile ai medicamenti iniettabili o dell'elenco B.
- Testo dell'indicazione: deve comprendere l'uso tradizionale ed essere comprensibile ai non addetti ai lavori.

Citazione: «L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi dell'uso tradizionale.»

#### Medicamenti fitoterapeutici di uso tradizionale

Requisiti -> Guida complementare Omologazione di medicamenti fitoterapici HMV4, capitolo 7.1.3 segg.

- Documentazione completa della <u>qualità</u>
- Documentazione completa relativa agli esami tossicologici e farmacologici
  - incl. aspetti di mutagenicità, cancerogenicità o tossicità riproduttiva (cap. 7.3.2) → TEST DI AMES
- Documentazione clinica completa, per lo più sotto forma di dati bibliografici/monografie integrative
  - Anziché provare l'efficacia presentando studi clinici, è importante dimostrare la plausibilità dell'uso medico trentennale di un medicamento di confronto concreto.
  - Pertanto, è obbligatorio menzionare un <u>medicamento di confronto concreto</u> e presentare la prova/discussione (SmPC, lista rossa (D), statistica delle vendite, decisione di omol. estera, ecc.) che ne dimostri l'utilizzo in ambito medico (o che è già «registrato»/«omologato») da almeno 30 anni nell'indicazione/posologia oggetto della domanda, di cui almeno 15 anni in un Paese UE/AELS.
  - Si può fare riferimento a monografie riconosciute con indicazioni concrete sull'uso tradizionale (HMPC, ESCOP, OMS, ecc.).
  - Tollerabilità e sicurezza sulla base dell'esperienza post-marketing del preparato di confronto (incl. dati di vendita relativi al numero di pazienti esposti) nel Clinical Safety Summary (modulo 2.7.4).

## Quale procedura è adeguata ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> LATer?

Dipende dalla notorietà del principio attivo vegetale, dalla forma farmaceutica e dall'indicazione!

- Principio attivo vegetale in un medicamento comparabile omologato in Svizzera con la stessa indicazione
  - → Medicamenti fitoterapeutici con «principio attivo noto»
- Principio attivo omologato da > 10 anni in UE/AELS (principio attivo noto in Svizzera o nuovo)
  - → Medicamenti fitoterapeutici di impiego medico ben noto («well established use»)
- Medicamenti utilizzati in ambito medico da >30 anni, di cui >15 anni in UE/AELS (principio attivo noto in Svizzera o nuovo)
  - → Medicamenti fitoterapeutici di «uso tradizionale»
- Nuovo principio attivo vegetale (inclusi estratti non comparabili), o nuova indicazione per principio attivo noto, o forma farmaceutica non comparabile ecc.
  - → Nuova omologazione ordinaria (in part. documentazione dei nuovi aspetti analogamente a omologazione ordinaria) → nessuna semplificazione specifica per medicamenti fitoterapeutici.



#### Art. 14 cpv. 1 lett. abis LATer

- L'applicazione della procedura è stata precisata dall'1.1.2019 nell'art. 14° cpv. 1 lett. a LATer, nonché negli artt. 17a e 17b OOSM.
- Requisito: riferimento a un medicamento di confronto estero concreto il cui principio attivo sia omologato da almeno 10 anni in un Paese dell'UE/AELS
   e sia comparabile in termini di indicazione, posologia e modo di somministrazione.
- Nessuna procedura specifica per i medicamenti fitoterapeutici, è aperta in linea di massima a tutte le categorie di medicamenti.
- Swissmedic esegue solo una verifica sommaria dell'efficacia e della sicurezza.
- L'emolumento di omologazione è ridotto (70%).



#### Art. 14 cpv. 1 lett. abis LATer

Requisiti -> Guida complementare Omologazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. abis-quater LATer, capitolo 6 segg.

- Documentazione completa della <u>qualità</u> → Swissmedic esegue una verifica completa;
- Documentazione bibliografica completa riguardante gli esami <u>farmacologici, tossicologici e clinici</u> compresi i relativi rapporti di esperti, analogamente all'omologazione semplificata ai sensi dell'art. 14, cpv.1, lett. c<sup>bis</sup> → Swissmedic esegue una verifica solo sommaria.
- Prova dell'omologazione UE/AELS, p.es. decisione di omologazione estera.
- È obbligatorio riprendere i testi di informazione sul medicamento del medicamento estero di confronto effettivamente designato.
- Swissmedic si riserva il diritto di apportare modifiche rilevanti per la sicurezza all'informazione sul medicamento.

L'efficacia e la sicurezza di DESIGNAZIONE DEL MEDICAMENTO X sono state verificate da Swissmedic solo sommariamente. L'omologazione di DESIGNAZIONE DEL MEDICAMENTO X si basa su DESIGNAZIONE DEL MEDICAMENTO Y con stato dell'informazione aggiornato a MESE ANNO, che contiene lo/gli stesso/stessi principio/principi attivo/i ed è omologato in PAESE Z.

#### Art. 14 cpv. 1 lett. abis LATer

 Per l'intera durata dell'omologazione, deve essere possibile comunicare spontaneamente e tempestivamente tutte le segnalazioni di circostanze preoccupanti registrate a livello internazionale in relazione al medicamento di riferimento estero designato (art. 14a cpv. 2 lett. a LATer). Conclusione: possibile solo per aziende attive a livello internazionale.

#### Domande di modifica

- Indicazione, posologia, avvertenze, effetti collaterali, categoria di dispensazione ecc. NON possono essere modificati per la Svizzera in modo indipendente → vicolo cieco
- Le modifiche all'informazione svizzera sul medicamento che si basano su un adeguamento dell'informazione sul medicamento estero di confronto devono essere richieste mediante la modifica A.100 di tipo IB (NON: C.I.x), analogamente a un co-marketing.
- Estinzione/Rinuncia dell'omologazione estera

  Devono essere notificate e possono comportare l'estinzione dell'omologazione anche in Svizzera.



#### Art. 14 cpv. 1 lett. a<sup>ter</sup> LATer

- L'applicazione è precisata all'art. 14a cpv. 1 lett. b LATer e all'art. 17c OOSM.
- Medicamenti non soggetti all'obbligo di prescrizione utilizzati in ambito medico da 30 anni (di cui 15 nell'UE/AELS).
- Cfr. Guida complementare Omologazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a<sup>bis-quater</sup> LATer HMV4, capitolo 7 segg.
  - → La sicurezza e l'efficacia NON sono verificate.

#### Art. 14 cpv. 1 lett. aquater LATer

- L'applicazione è precisata all'art. 14° cpv. 1 lett. c LATer e all'art. 17d OOSM.
- Medicamenti omologati da 15 anni in un Cantone.
- Cfr. Guida complementare Omologazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. abis-quater LATer HMV4, capitolo 8 segg.
- → La sicurezza e l'efficacia NON sono verificate.

**Stato delle domande:** al momento non è stata ancora rilasciata alcuna omologazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a<sup>bis-quater</sup> LATer per medicamenti fitoterapeutici.

#### Art. 14 cpv. 1 lett. abis LATer per medicamenti fitoterapeutici?

- Per i medicamenti fitoterapeutici esiste già da molti anni una possibilità di omologazione semplificata (→ Art. 14 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup>) → Per i med. fitoterapeutici l'opzione «a<sup>bis</sup> » non rappresenta innovazioni/vantaggi rispetto alla «c<sup>bis</sup> ».
- Procedure semplificate d'omologazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a<sup>bis-quater</sup> LATer relativamente nuovo NON sono specifiche per i prodotti fitoterapeutici (valide p.es. anche per med. chimicosintetici).
- Sulla base dell'art. 14a cpv. 2 lett. a LATer, per i medicamenti omologati ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. abis LATer, il titolare dell'omologazione è tenuto per l'intera durata dell'omologazione/lifecycle a comunicare tutte le segnalazioni di circostanze preoccupanti registrate a livello internazionale per il preparato in questione.
- → Pertanto tale procedura semplificata d'omologazione è disponibile di fatto **solo per le aziende internazionali** (dipendenza dall'estero/azienda madre?).
- Dipendenza dall'informazione sul medicamento: indicazione, posologia, avvertenze, effetti
  collaterali, categoria di dispensazione ecc. NON possono essere adattati specificatamente per la
  Svizzera. È obbligatorio riprendere LETTERALMENTE i testi europei (eccezione: adeguamenti rilevanti
  per la sicurezza apportati da Swissmedic).
- Tutte le modifiche in UE devono essere riprese in Svizzera → dipendenza UE.
- Problema: in questo modo lo stato attuale delle conoscenze non è sempre garantito.